

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica dell'art. 10 cpv. 1 lettera c) della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (Eliminazione del limite del 50% per la nomina dei docenti comunali di materie speciali)

Presentata da: Giulia Petralli

Data: 10 giugno 2026

Numero: IE871

Testo:

La recente revisione della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) ha modificato il regime della nomina dei docenti, sopprimendo il requisito di nomina secondo cui il grado di occupazione non poteva essere inferiore alla metà dell'orario completo (Messaggio n. 8434). L'attuale art. 10 LORD ammette infatti che la nomina dei docenti possa avvenire a orario completo o parziale, senza che venga subordinata alla percentuale del 50%.

In questo senso, in occasione della sessione del Gran Consiglio del 10 giugno 2026, è stata altresì approvata una modifica legislativa volta ad eliminare dalla LORD le disposizioni divenute discrepanti o non più necessarie in seguito alla suddetta revisione (Messaggio n. 8663).

Nonostante tale riforma, l'art. 10 cpv. 1 lett. c) della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE) continua a prevedere, per i docenti di materie speciali, che la nomina possa aver luogo soltanto a tempo pieno o a tempo parziale, ma non inferiore a metà tempo. Permane quindi, per questa specifica categoria di docenti comunali, una restrizione che il Gran Consiglio ha ormai chiaramente eliminato dalle condizioni di nomina della LORD.

A ben vedere, questa mancata armonizzazione genera una disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di docenti. Nell'ambito delle materie speciali comunali, la strutturazione degli orari e la ripartizione delle lezioni tendono peraltro sovente a presentare gradi d'occupazione inferiori al 50%, anche in presenza di bisogni durevoli e strutturali degli istituti scolastici.

Il perdurare di questa limitazione legale appare inoltre difficilmente conciliabile con lo spirito delle ultime revisioni legislative, tese a ridurre il ricorso agli incarichi e a favorire una maggiore stabilità d'impiego anche in presenza di basse percentuali. In quest'ottica, l'attuale art. 10 cpv. 1 lett. c) LSISE rischia di determinare il mantenimento di incarichi precari in luogo della nomina, un problema, questo, confermato dalle numerose segnalazioni pervenute al Sindacato VPOD.

Al fine di eliminare il vincolo del 50% per la nomina dei docenti comunali di materie speciali e di armonizzare la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, si propone pertanto la seguente modifica legislativa:

Nomina

Art. 10¹La nomina può aver luogo:

- a) per i docenti titolari: a tempo pieno;
- b) per i docenti contitolari: a metà tempo;

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, ~~non inferiore a metà tempo~~;

d) per i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

²L'atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

³...

⁴Le disposizioni concernenti il rapporto d'impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

⁵La sede di servizio dei docenti nominati operanti in più comuni convenzionati è stabilita nella convenzione.